



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 15/21 del 27.3.2018

**MODALITA' OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA**

Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240

**Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PREMESSA

Le presenti modalità operative entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e si applicano esclusivamente alle operazioni di locazione finanziaria stipulate a decorrere dal 1° aprile 2018, data di vigenza dell'estensione contrattuale dei servizi prestati dall'Ente Gestore. Le stesse disciplinano:

- 1) la concessione di contributi in conto canoni previsti dall'art. 23, comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane;
- 2) la concessione del contributo per la riduzione dei costi di garanzia rilasciata su un'operazione di leasing da un Confidi ex art. 13 del D.L. 30.9.2003, n. 269 e L. 24.11.2003, n. 326;
- 3) la concessione del contributo in conto capitale, in applicazione dell'art.15, comma 7 della Legge n. 144/1999, calcolato sulle sole spese già sostenute al momento della presentazione della domanda di agevolazione.

Le modalità e le caratteristiche della richiesta congiunta di agevolazione per il contributo in conto canoni, in conto capitale e per il contributo per la riduzione dei costi di garanzia, sono espressamente previste al paragrafo 9.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi della norma sopra richiamata, le Società di locazione finanziaria iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e le Banche che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria iscritte all'Albo previsto dall'art. 13 del decreto medesimo¹.

L'Ente gestore, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, gestisce, in regime di concessione, il Fondo costituito per la concessione del contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria citate.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite le Società di locazione finanziaria, le Banche che svolgono direttamente attività di leasing e le Associazioni Artigiane di categoria che hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti modalità operative.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono deliberate dal Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della L. 949/1952, istituito dalla Regione.

La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni è disponibile sul sito internet dell'Ente gestore unitamente alle presenti modalità operative e alle istruzioni di compilazione. Detta modulistica predisposta dall'Ente Gestore è approvata e resa operativa dall'Assessorato di spesa competente.

¹ Per brevità, successivamente denominate "Società".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGEVOLAZIONE IN CONTO CANONI E IN CONTO CAPITALE

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge n. 443/1985 entro la data indicata come decorrenza del contributo che abbiano stipulato con le Società contratti di locazione finanziaria in coerenza con le destinazioni di cui al successivo paragrafo 3.

2. Domanda

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere compilata via web dal Soggetto presentatore utilizzando il software messo a disposizione dall'Ente gestore sul proprio sito istituzionale. L'originale cartaceo stampato dalla procedura informatica dovrà essere quindi sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa artigiana con le modalità previste dall'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dal Soggetto presentatore e da quest'ultimo trasmesso tempestivamente all'Ente gestore, comunque non oltre 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo in conto canoni (vedi successivo paragrafo 8, comma 4) a pena di inammissibilità della domanda medesima. Ai soli fini della verifica temporale farà fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda cartacea, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, deve essere allegata, in originale o in copia autenticata dalla Società, la seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale del verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
- b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.

Contestualmente alla stampa della domanda di agevolazione l'Ente gestore rilascia alla Società e all'impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di presentazione, numero di posizione assegnato alla richiesta ed il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione della richiesta cartacea, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 7.

3. Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi i contributi, devono avere per oggetto:

- a) l'acquisto, la costruzione la ristrutturazione e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria immobiliare);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

b) macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi², ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 448/2004 (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi), incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e delle comunicazioni.

I beni sopra indicati sono posti al servizio esclusivo dell'attività artigiana dell'impresa. Questa risulta dalla visura camerale, sezione Albo Imprese Artigiane, quale attività singola o gruppo di attività esercitate, contraddistinte dalla notazione primaria o secondaria Albo Artigiani, nella classificazione codificata delle attività economiche.

La dichiarata e documentata destinazione artigiana dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Nel computo dell'ammontare dei contributi da assegnare a favore dell'impresa va fatto salvo il disposto dell'art. 5 comma 2, del Regolamento UE 1407/2013 ove si stabilisce che gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, da un Regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

Le agevolazioni non possono essere concesse per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine, attrezzi strumentali e automezzi usati, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento 448/2004, devono essere prodotte:

- 1) una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
- 2) una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che attesti che: a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo del materiale simile nuovo; b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti.

4. Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.

² La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla Società.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'importo ammissibile al contributo non può comunque superare il 90% della spesa d'investimento, tenuto conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni, nel limite di:

- € 325.368: per le imprese individuali e societarie;
- € 697.217: a) per i consorzi di imprese non costituiti sotto forma di società cooperativa; b) per le imprese cooperative; c) per le società costituite da non più di due anni, derivanti dalla fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane da almeno tre anni;
- € 1.394.433: per i consorzi costituiti in forma di cooperativa, previsti dal 3° comma dell'articolo 6 della Legge n. 443/1985 (consorzi misti).

Per le imprese di produzione di beni i suddetti limiti sono elevati del 100%, ossia rispettivamente ad € 650.736, € 1.394.434 ed € 2.788.866.

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore, al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, sia inferiore a euro 5.165.

5. Durata del contributo in conto canoni

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a dodici anni, se riguarda beni immobili;
- a sei anni, se riguarda beni mobili.

Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di nuova costituzione³, le predette durate sono elevate rispettivamente a 15 anni per i beni immobili ed 8 anni per i beni mobili.

6. Tasso e condizioni economiche applicabili dalle Società

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti. La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Ente Istruttore presso la Società.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla misura massima del 20% del valore locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi per i beni mobili e a 12 mesi per i beni immobili.

³ Si considerano di nuova costituzione le imprese iscritte negli Albi artigiani da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di concessione del contributo in conto canoni alla Società.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

7. Contributo in conto capitale

Alle operazioni di locazione finanziaria che beneficiano del contributo in conto canoni, è riconosciuto un contributo in conto capitale nella misura del 50%⁴, da calcolarsi sulla sola quota di spese già sostenute a titolo di anticipo al momento della presentazione della domanda di agevolazione. La concessione del contributo e le modalità di erogazione sono quelle descritte ai successivi punti 8) e 9).

8. Ammissione alle agevolazioni

La domanda di ammissione ai contributi in conto canoni e in conto capitale, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente paragrafo 2 e 3, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/1952.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata dall'Ente gestore. L'ammissione alle agevolazioni è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare, entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e all'impresa beneficiaria dell'avvenuta ammissione ai contributi, nella medesima nota è data indicazione del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

Il Comitato può deliberare la concessione di contributi sino al raggiungimento del plafond di risorse attribuito preventivamente dalla Regione al fondo.

9. Calcolo, decorrenza ed erogazione dei contributi

Il contributo in conto canoni è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria⁵ pari al 64%.

Il contributo è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/1952. Il contributo in conto interessi è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento.

Detta misura non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis"⁶.

⁴ La modalità di calcolo prevista garantisce che due operazioni di pari importo, una di credito e una di leasing, godano della medesima intensità di aiuto. Infatti, il 10% applicato a un'operazione di credito è equivalente al 50% applicato a un'operazione di leasing, in quanto la quota di spese sulla quale viene calcolato non può eccedere il 20% del valore del bene acquisito.

⁵ Il tasso di riferimento da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento è resa pubblica sul seguente sito internet: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

⁶ Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione europea (Regolamento UE n. 1407/2013 – G.U.U.E. L. 352/1 del 24/12/2013) che disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. La regola "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, i 100.000 Euro. Non entrano



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante.

I contributi in conto canoni e in conto capitale sono accreditati direttamente all'impresa beneficiaria in unica soluzione in forma attualizzata, applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione medesima. A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare obbligatoriamente il codice Iban del conto sul quale effettuare tali accrediti.

In ogni caso l'impresa, la Società di locazione finanziaria / Banca che svolge direttamente attività di leasing e l'Associazione Artigiana di categoria presentatrice della domanda, hanno l'obbligo di informare immediatamente l'Ente gestore, anche a mezzo fax, in merito ad eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale del/i bene/i agevolato/i, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso della locazione finanziaria.

Con cadenza semestrale l'Ente gestore ha l'obbligo di verificare presso le Società la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione connesse al contratto di locazione finanziaria.

L'Ente gestore invia annualmente all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio gli elenchi delle imprese agevolate e dei contributi concessi e i dati e le elaborazioni statistiche necessarie a consentire di svolgere il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle agevolazioni concesse unitamente all'esito di tutte le attività di verifica effettuate presso le imprese beneficiarie.

Il contributo in conto canoni è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali ritenute vengono effettuate dall'Ente gestore all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, l'Ente gestore rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI GARANZIA

10. Contributo per la riduzione dei costi di garanzia

Quando l'operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto canoni è garantita, in misura pari almeno al 50% da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30.9.2003, n. 269 e dalla L. 24.11.2003 n. 326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie. Questa dovrà essere accompagnata dall'attestazione fornita dal Confidi, dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.⁷

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo dell'operazione, per un massimo di 5 anni. Tale contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione con le modalità di cui al precedente paragrafo 8.

a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

⁷ Il costo della garanzia è costituito dalle Commissioni di Garanzia e dai costi accessori con esclusione delle Azioni e/o quote sociali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

11. Revoca delle agevolazioni

L'Ente gestore si riserva la facoltà di accertare direttamente sia presso la Società che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa alle agevolazioni. In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione i contributi sono revocati totalmente o parzialmente.

I contributi in conto canoni e in conto capitale potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Ente gestore, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento. Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede l'Ente gestore con le modalità previste dall'art. 9, comma 5 del Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Legge 240/1981 - Appendice n. 1

SETTORI ESCLUSI DAGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI

(Classificazione ATECO 2007)

A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA - l'esclusione si applica alle seguenti divisioni:

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI - l'esclusione si applica alle seguenti classi:

01.50 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA (tutta la classe)

01.61 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA tutta la classe ad eccezione delle seguenti attività:

01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale

01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)

01.70 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI (tutto il gruppo)

03 PESCA E ACQUACOLTURA (tutta la divisione ad eccezione delle "Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura")

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE - L'esclusione si applica alle seguenti divisioni:

05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) sono escluse le seguenti classi

05.10. ESTRAZIONE DI ANTRACITE (tutta la classe)

05.20. ESTRAZIONE DI LIGNITE (tutta la classe)

07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI sono escluse le seguenti classi:

07.10. ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI (tutta la classe ad eccezione delle piriti)

07.29. ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI (limitatamente al minerale di manganese)

08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

08.92 ESTRAZIONE DI TORBA (tutta la classe)

C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE – L'esclusione si applica alle seguenti divisioni:

10 INDUSTRIE ALIMENTARI – l'esclusione si applica a tutta la divisione, a tutti i gruppi, a tutte le classi, ad eccezione delle seguenti sottoclassi:

10.51.10 Trattamento igienico del latte

10.51.20 Produzione dei derivati del latte



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- 10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
- 10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
- 10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
- 10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
- 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
- 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
- 10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- 10.83.01 Lavorazione del caffè
- 10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
- 10.84.00 Produzione di condimenti e spezie
- 10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
- 10.85.00 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
- 10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca

11 INDUSTRIE DELLE BEVANDE – l'esclusione si applica a tutta la divisione, a tutti i gruppi, a tutte le classi, ad eccezione delle seguenti sottoclassi:

- 11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
- 11.05.00 Produzione di birra
- 11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

12 INDUSTRIA DEL TABACCO (tutta la divisione)

19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO (tutta la divisione)

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI l'esclusione si applica alla seguente classe:

20.60 FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI (tutta la classe)

24 METALLURGIA l'esclusione si applica alle seguenti sottoclassi:

- 24.10.00 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie (tutta la classe)

Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze; manganesefero e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

(comprese le bande per tubi e coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo)

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI l'esclusione si applica alle seguenti classi:

29.10 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI (tutta la classe)

29.20 FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI (tutta la classe)

29.32 FABBRICAZIONE DI ALTRE PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (tutta la classe ad eccezione del 29.32.09 "Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca")

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

30.1 COSTRUZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI - L'esclusione si applica alla seguente sottoclasse:

30.11.02 "Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)" (tutto il gruppo, ad eccezione della classe 30.12.00 "Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive")

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

33.15 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI (ESCLUSI I LORO MOTORI) (tutta la classe ad eccezione della 33.15.00 "Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)

G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI – sono esclusi i seguenti gruppi

46.2 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI (Tutto il gruppo)

46.3 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO (Tutto il gruppo)

47.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI (Tutto il gruppo)

47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI (Tutto il gruppo)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

Limitatamente agli investimenti in automezzi effettuati da imprese la cui attività principale rientri nel settore dei trasporti.

Sono esclusi i seguenti gruppi:

49.41.00 **TRASPORTO MERCI SU STRADA (per conto terzi)**